



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019 di nomina dell'On. Paola De Micheli a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 209 del 6 dicembre 2019;

VISTO l'articolo 95, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126, con il quale è istituita l'Autorità per la Laguna di Venezia;

VISTO il comma 18 del citato articolo 95, il quale prevede che *“il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nomina il Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – Comar S.c.ar.l.. Con il decreto di nomina viene determinato il compenso spettante al Commissario liquidatore sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico delle società di cui al primo periodo”*;

VISTO il comma 19 del citato articolo 95, il quale prevede che *“la nomina del Commissario liquidatore comporta la decadenza di tutti gli organi, anche straordinari, del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – Comar S.c.ar.l., di cui il predetto Commissario liquidatore assume i relativi poteri, funzioni ed obblighi. Gli organi anche straordinari delle società di cui al primo periodo, entro sessanta giorni dalla nomina del Commissario liquidatore, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché al Commissario liquidatore, una relazione illustrativa recante la descrizione dell'attività svolta ed il relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla vigente normativa”*;

VISTO il comma 20 del citato articolo 95, il quale prevede che *“il Commissario liquidatore ha il compito: a) di gestire il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose Arsenale – Comar S.c.ar.l. al fine di ultimare le attività di competenza relative al MOSE ed alla tutela e salvaguardia della Laguna di Venezia, in esecuzione degli atti convenzionali, nonché di procedere alla consegna dell'opera in favore dell'Autorità; b) di sciogliere il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose Arsenale – Comar S.c.ar.l., provvedendo alla relativa liquidazione, successivamente alla consegna del MOSE all'Autorità medesima. Nello*



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

svolgimento delle sue funzioni, il Commissario liquidatore provvede, altresì, alla verifica ed all'accertamento delle attività svolte dal Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – Comar S.c.ar.l., nonché all'adozione dei necessari atti anche di natura negoziale”;

VISTO il comma 21 del citato articolo 95, il quale prevede che *“il Commissario liquidatore assume tutti i poteri ordinari e straordinari per la gestione del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – Comar S.c.ar.l., attenendosi agli indirizzi strategici e operativi del Commissario nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche ai fini della celere esecuzione dei lavori relativi per il completamento dell'opera. Le attività del Commissario liquidatore sono concluse entro il termine massimo di diciotto mesi dall'assunzione della gestione del MOSE da parte dell'Autorità. A tal fine il Commissario liquidatore provvede a costituire, a valere sulle disponibilità del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – Comar S.c.a.r.l., un deposito a garanzia delle eventuali obbligazioni non soddisfatte al termine della liquidazione mediante versamento sul conto corrente intestato al Commissario liquidatore aperto presso un ufficio postale o un istituto di credito scelto dal Commissario. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto, con i relativi interessi, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;*

RITENUTO di dover procedere, ai sensi del richiamato articolo 95, comma 18, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, alla nomina del Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – Comar Soc. consortile a r.l.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTO il *curriculum vitae* del Dott. Massimo Miani, presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTA la dichiarazione del Dott. Massimo Miani, rilasciata ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

DECRETA

Articolo 1

1. Il Dott. Massimo Miani è nominato, ai sensi dell'articolo 95, comma 18 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126, Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – Comar Soc. consortile a r.l..
2. L'incarico di cui al comma 1 decorre dalla data del presente decreto e si conclude entro il termine massimo di diciotto mesi dall'assunzione della gestione del MOSE da parte dell'Autorità per la Laguna di Venezia di cui all'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito in legge, con modificazioni, 13 ottobre 2020, n. 126.
3. Il Commissario liquidatore può essere revocato con provvedimento motivato, adottato secondo le medesime modalità previste per la nomina.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 95, comma 20, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, il Commissario liquidatore ha il compito:
 - a) di gestire il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose Arsenale – Comar Soc. consortile a r.l. al fine di ultimare le attività di competenza relative al MOSE ed alla tutela e salvaguardia della Laguna di Venezia, in esecuzione degli atti convenzionali, nonché di procedere alla consegna dell'opera in favore dell'Autorità;
 - b) di sciogliere il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose Arsenale – Comar Soc. consortile a r.l., provvedendo alla relativa liquidazione, successivamente alla consegna del MOSE all'Autorità medesima. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Commissario liquidatore provvede, altresì, alla verifica ed all'accertamento delle attività svolte dal Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – Comar Soc. consortile a r.l., nonché all'adozione dei necessari atti anche di natura negoziale.
2. Il Commissario liquidatore è tenuto ad inviare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una relazione semestrale nella quale venga illustrata l'attività espletata nel periodo di riferimento dell'incarico.



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Articolo 3

1. Il Commissario liquidatore è tenuto all'osservanza degli obblighi di condotta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto.
2. Il compenso del Commissario liquidatore è determinato con separato decreto.

* * *

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo, ed è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si dà avviso che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Paola De Micheli